

Cari colleghi,

la sentenza 7070 del TAR del Lazio del 15 luglio 2013, annulla alcune parti delle note ministeriali emanate nel 2013, stabilendo così che alla classe di concorso A060 siano assegnate anche Scienze integrate (fisica), Scienze integrate (chimica), Chimica organica e biochimicae che, per ciò che riguarda Geografia, non ci sia alcun subordine rispetto alla classe di concorso A039.

Testualmente recita ”..vanno annullate in parte la nota ministeriale n. 2320 del 29 marzo 2012, la nota ministeriale n. 679 del 4 maggio 2012, la nota ministeriale n. 3714 del 16 maggio 2012, la nota ministeriale a prot. n. 2916 del 21 marzo 2013 tutte nelle parti in cui non attribuiscono ai docenti abilitati nella classe di concorso 60/A – scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia – l’insegnamento di **scienze integrate (Fisica)**, di **scienze integrate (Chimica)**, di **chimica organica e biochimica**, nelle parti in cui è prevista la residualità della classe di concorso 60/A rispetto alla classe 39/A per l’insegnamento della **geografia** nel primo biennio dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing e Turismo..“

Il 1 aprile 2014 è uscita la nuova nota ministeriale, per il prossimo anno scolastico, che però non tiene conto della decisione del TAR, nonostante la sentenza sia passata in giudicato (il MIUR non ha proposto appello).

Forse i DS potrebbero tener conto della sentenza e incrociare comunque le graduatorie di tutte le classi di concorso che accedono agli insegnamenti atipici, al fine di individuare i sovranumerari. Ma va detto anche che il poter assegnare un insegnamento ad una classe di concorso dipende anche dal sistema informatico del MIUR.

Ad ogni modo, i colleghi della A060 che rischiano di essere trasferiti d'ufficio oppure di vedersi spezzare la cattedra su più scuole o comunque di perdere insegnamenti che prima impartivano, possono comunque scrivere al Dirigente scolastico e ai direttori di USR e UST, chiedendo di rispettare questa sentenza passata in giudicato e avvertendo che, in caso contrario, qualora subissero un danno, si rivolgeranno al giudice del lavoro, chiedendo anche l'indennizzo del danno subito.

Lo scorso anno una collega di Lucca lo ha fatto e il giudice del lavoro, ovviamente, le ha dato ragione, essendoci una sentenza del TAR sulla quale appoggiarsi.

Va detto che la sentenza del TAR si è ottenuta grazie al ricorso presentato da un centinaio di colleghi già negli scorsi anni scolastici. Il mese scorso, sempre questi colleghi si sono accollati i costi anche dell'ulteriore ricorso che è stato promosso contro la nota di quest'anno.

Franco Pirrami